

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

## TITOLO I

### PRINCIPI E DEFINIZIONI

#### **Art. 1**

#### **Finalità e funzioni del Dipartimento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi, nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento quadro dei Dipartimenti, nel Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali e nel Regolamento elettorale.

2. Il Dipartimento si propone lo sviluppo della conoscenza giuridica e della coscienza civile dei propri studenti e promuove la cultura della legalità e l'affermazione dei valori sanciti nella Costituzione.

3. Il Dipartimento riconosce la centralità dello studente, promuove la massima partecipazione delle relative rappresentanze negli organi che lo compongono, altresì assegnando loro un ruolo attivo nei processi di AQ.

4. Il Dipartimento, nel compimento della propria missione istituzionale, cura e promuove le relazioni con il territorio, con le relative istituzioni pubbliche, con il mondo imprenditoriale e con tutti gli *stakeholders* propri dell'Università, così da favorire la integrazione tra didattica, ricerca e territorio al fine ultimo di rispondere alle necessità d'innovazione del tessuto sociale ed economico.

5. Il Dipartimento svolge le funzioni individuate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento quadro dei Dipartimenti.

6. Il Dipartimento promuove le attività didattiche e di ricerca nonché le prestazioni in conto terzi da svolgersi anche facendo uso dei propri laboratori, il cui utilizzo è disciplinato da apposito regolamento.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO**

#### **CAPO I**

#### **Organi del Dipartimento**

##### **Art. 2**

##### **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento – così come individuati dallo Statuto – il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e la Commissione paritetica docenti-studenti.

##### **Art. 3**

##### **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore, eletto secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento elettorale, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove l'attività ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Il Direttore è titolare delle competenze individuate nello Statuto e nel Regolamento quadro, nonché di quelle previste nel presente Regolamento.

3. Il Direttore può nominare, tra il personale docente o amministrativo afferente al Dipartimento, uno o più delegati, senza potere di firma, che lo assistano nell'assolvimento dei suoi compiti relativamente a specifiche attività o materie. La delega può essere revocata con decreto motivato. I Delegati decadono dalla carica alla scadenza del mandato del Direttore oppure all'atto del trasferimento ad altro Dipartimento o della cessazione del rapporto di servizio con l'Ateneo.

4. Il Direttore è responsabile del processo di assicurazione della qualità della didattica, della ricerca, della terza missione, secondo quanto disciplinato, in linea con gli obiettivi della pianificazione strategica, nel Sistema di assicurazione della qualità.

##### **Art. 4**

##### **Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento, la cui composizione è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento elettorale di Ateneo, è titolare delle competenze indicate nello Statuto e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti, i quali ne disciplinano altresì il funzionamento conformemente ai principi generali di cui al Regolamento di funzionamento degli organi collegiali.

2. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento si svolgono in presenza o tramite strumenti telematici, conformemente alla disciplina contenuta nel Capo III di questo Titolo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 5**

##### **Giunta del Dipartimento**

I. La Giunta, la cui composizione e nomina sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo, è titolare delle competenze indicate nello Statuto e nel Regolamento quadro dei Dipartimenti, i quali ne disciplinano anche il funzionamento conformemente ai principi generali di cui al Regolamento di funzionamento degli organi collegiali.

#### **Art. 6**

##### **Commissione paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, la cui composizione e nomina sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo, è titolare delle competenze individuate nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo, il quale ne disciplina altresì il funzionamento conformemente ai principi generali di cui al Regolamento di funzionamento degli organi collegiali.

## **CAPO II**

### **Commissioni dipartimentali**

#### **Art. 7**

##### **Commissioni dipartimentali**

1. Le Commissioni dipartimentali svolgono attività istruttoria, di monitoraggio, consultiva e possono presentare proposte di delibera agli organi del Dipartimento nelle materie di loro competenza.

2. Esse sono istituite dal Consiglio di Dipartimento, il quale ne definisce compiti, composizione e durata nel rispetto dei principi dell'art. 8.

## **Art. 8**

### **Composizione e funzionamento delle Commissioni dipartimentali**

1. I componenti delle Commissioni dipartimentali sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, che ne individua altresì il coordinatore. Il Consiglio di Dipartimento può revocare i componenti della commissione con atto motivato.

2. Le Commissioni sono composte, salvo diversa disposizione, da cinque componenti scelti tra i docenti in ruolo afferenti al Dipartimento, nonché, nei limiti della disciplina nazionale e di Ateneo, da una rappresentanza studentesca pari al 15% dei membri della Commissione stessa.

3. Il mandato di componente delle Commissioni dipartimentali è rinnovabile.

4. Ove non diversamente disposto, i componenti delle Commissioni restano in carica per tutta la durata del mandato del Direttore e cessano dalla funzione al momento della nomina dei sostituti. Essi decadono dall'incarico quando termina il rapporto di servizio con l'Ateneo, si trasferiscono presso altro Dipartimento oppure non risultano più iscritti come studenti presso il Dipartimento.

5. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal Regolamento di Ateneo di funzionamento degli organi collegiali.

## **CAPO III**

### **Riunioni svolte con modalità telematiche**

## **Art. 9**

### **Sedute telematiche**

1. Le riunioni degli organi collegiali del Dipartimento nonché delle Commissioni e dei comitati dipartimentali possono essere svolte in modalità di seduta telematica.

2. Lo svolgimento delle sedute telematiche è disciplinato dalla normativa di Ateneo, in particolare dal Regolamento di funzionamento degli organi collegiali.

## **CAPO IV**

### **Personale tecnico-amministrativo; Segreteria e Segretario amministrativo**

#### **Art. 10**

##### **Personale tecnico amministrativo e ufficio di segreteria**

1. Gli ordini di servizio del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento sono stabiliti dal Direttore secondo le esigenze del Dipartimento.

2. La Segreteria del Dipartimento:

a) cura l'attività preparatoria necessaria per l'esercizio delle funzioni del Direttore, della Giunta e del Consiglio;

b) svolge le attività necessarie per l'attuazione delle deliberazioni e degli atti del Direttore, della Giunta e del Consiglio;

c) cura l'amministrazione e la gestione contabile del Dipartimento.

3. Il Segretario amministrativo dirige la Segreteria in conformità alle direttive del Direttore del Dipartimento. Partecipa, inoltre, al Consiglio con compiti di verbalizzazione senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

## **CAPO V**

### **Biblioteca di Dipartimento**

#### **Art. 11**

##### **Biblioteca di Dipartimento**

1. La Biblioteca di Dipartimento è parte del Sistema bibliotecario di Ateneo, disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. Essa svolge la propria attività istituzionale a servizio del Dipartimento e concorre, per quanto di propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano strategico di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento nomina un responsabile scientifico della Biblioteca, il quale si assicura che l'attività della Biblioteca di Dipartimento venga svolta in coerenza con le esigenze

di studio e di ricerca del personale docente e degli altri utenti in tutti i campi della scienza giuridica.

3. Il mandato del responsabile scientifico della biblioteca termina alla scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento o per rinuncia, con effetto dalla nomina del sostituto. Il responsabile decade dall'incarico in caso di cessazione del rapporto di servizio con l'Ateneo o di trasferimento presso altro Dipartimento.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO**

##### **Art. 12**

##### **Regolamentazione delle attività formative. Rinvio**

1. L'organizzazione didattica dei corsi di studi attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza e i servizi didattici integrativi sono disciplinati nei Regolamenti didattici approvati secondo le modalità previste nel Regolamento didattico d'Ateneo.

##### **Art. 13**

##### **Delega ai Consigli di Corso di studi**

1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, sono delegate ai Consigli di Corso di studio le funzioni deliberative in materia di:

a) svolgimento degli insegnamenti, in relazione a esigenze specifiche, nell'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni funzionali all'organizzazione didattica (ad esempio annualità singola corta/lunga);

b) sdoppiamento degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990 ovvero in presenza di manifeste esigenze legate alla disponibilità di strutture e alla formazione degli studenti, fermo restando l'obiettivo di assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo;

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Consiglio di Dipartimento, che ne prende atto con l'approvazione del Manifesto degli studi. Nei casi di cui alla lettera b), la rotazione delle cattedre si attua ogni tre anni.

3. Ferma restando quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo, è consentito il ricorso alle mutazioni di insegnamenti afferenti a Corsi di studio che si svolgono presso sedi distinte solo nel caso che esse siano assolutamente indispensabili.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione e dagli atti normativi di Ateneo.